

## ALCUNE NOVITÀ RELATIVE AGLI IMPIANTI A BIOMASSA

### 1. ACCATESTAMENTO IN CURMIT

Le modifiche apportate (con il D. Lgs. 48/2020) all' art. 2, comma 1, lettera I-tricies del D.Lgs. 192/2005, ha eliminato il limite dei 5 kW nella definizione di impianto termico, che diventa la seguente: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

In forza di ciò, a differenza di quanto fatto fino al 2020, oggi è necessario dotare di libretto, ovvero censire a catasto, anche gli impianti a biomassa, come i termocamini, ecc., indipendentemente dalla potenza o se di potenza incerta.

### 2. CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

L'articolo 8 del DPR 74/2013 prescrive l'obbligo di effettuare i controlli dell'efficienza energetica degli impianti termici in occasione delle manutenzioni ordinarie periodiche, ma con le periodicità indicate nella tabella dell'allegato A al DPR 74/2013 (allegato 3 alla L.R. 19/2015).

**Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)  
Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P <sub>el</sub> < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P <sub>el</sub> ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale P <sub>el</sub> - Potenza elettrica nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.				

Da quando è stata adottata la norma **UNI 10389-2 (vigente dal 14 aprile 2022)**, che specifica le modalità con cui deve essere effettuato il controllo in opera del rendimento di combustione di generatori di calore dotati di caldaia alimentata da biocombustibile solido non polverizzato e apparecchi domestici alimentati a pellet con caricamento automatico, **è necessario effettuare i controlli di efficienza energetica anche sugli impianti a biomasse se del tipo appena indicato.**

Il modello per eseguire il controllo è l'RCEE di tipo 1 e le modalità per eseguirlo sono riportate alla pagina [https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#16138\\_Impianti-a-combustibile-solido/biocombustibile](https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#16138_Impianti-a-combustibile-solido/biocombustibile) (NOTA BENE: di queste modalità verrà presto pubblicata una nuova versione, in cui si darà conto delle modifiche alla definizione di impianto termico introdotte con il d.lgs. 48/2020 e dell'avvenuta adozione della norma UNI 10389-2).

Nel caso, ad esempio, di camini o termocamini, non è applicabile la norma UNI 10389-2 (che riguarda solo i generatori di calore dotati di caldaia); pertanto per questi apparecchi aventi una potenza nominale utile superiore a 10 kW non va compilato il riquadro del RCEE che riporta i dati del controllo del rendimento di combustione posto nella sezione E (nell'inserire l'RCEE a catasto, il manutentore, per il campo "Controllo del rendimento di combustione", selezionerà quindi l'opzione "Non effettuato").

Per i generatori a cui, invece, si applica la norma UNI 10389-2, qualora abbiano una potenza nominale utile di almeno 10 kW e siano quindi soggetti ad invio periodico dell'RCEE, andrà invece compilato anche il riquadro dell'RCEE che riporta i dati del controllo del rendimento di combustione posto nella sezione E. La norma UNI 10389-2 indica tra i valori da controllare anche la percentuale di Ossidi di Azoto (NO) nei fumi, il contenuto idrico in percentuale del combustibile utilizzato e il valore della depressione del canale da fumo: questi dati non sono al momento censibili in appositi campi del rapporto di prova di tipo 1 e vanno quindi inseriti nel campo Osservazioni (vedere in proposito il documento sopra citato):

[https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#16138\\_Impianti-a-combustibile-solido/biocombustibile](https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#16138_Impianti-a-combustibile-solido/biocombustibile)).

05/10/2022